

INDICE DEGLI ARTICOLI

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

- Art. 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile*
- Art. 2) Sede*
- Art. 3) Scopo*
- Art. 4) Oggetto*
- Art. 5) Volontari e lavoratori dipendenti*
- Art. 6) Durata*

Titolo II - Patrimonio ed entrate

- Art. 7) Patrimonio iniziale*
- Art. 8) Entrate*
- Art. 9) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti*
- Art. 10) Irripetibilità di apporti e versamenti*
- Art. 11) Incremento del patrimonio*
- Art. 12) Salvaguardia del patrimonio*
- Art. 13) Divieto di distribuzione*
- Art. 14) Patrimoni destinati a uno specifico affare*

Titolo III - Sistema di governance

- Art. 15) Organi*

Sezione I - Organo amministrativo

- Art. 16) Organo amministrativo*
- Art. 17) Compenso per l'incarico*
- Art. 18) Durata della carica*
- Art. 19) Competenze del Consiglio di Amministrazione*
- Art. 20) Composizione del Consiglio di Amministrazione*
- Art. 21) Convocazione del Consiglio di Amministrazione*
- Art. 22) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione*
- Art. 23) Responsabilità dei Consiglieri*
- Art. 24) Comitato Esecutivo*
- Art. 25) Presidente e Vice Presidente*

Sezione II - Organo di Controllo e Revisione Legale



Redazione Onore
Federico di Fabio
Alfano

Alfano

Art. 26) Composizione dell'Organo di Controllo

Art. 27) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

Art. 28) Durata in carica dell'Organo di Controllo

Art. 29) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

Art. 30) Compenso dell'Organo di Controllo

Art. 31) Esercizio della funzione di revisione legale

Art. 32) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

Titolo IV - Bilanci, Libri e Scritture

Art. 33) Esercizi e Bilancio d'esercizio

Art. 34) Scritture contabili

Art. 35) Libri della Fondazione

Titolo V - Estinzione e scioglimento

Art. 36) Devoluzione del patrimonio

Titolo VI - Arbitrato

Art. 37) Clausola compromissoria

STATUTO

DELLA

"FONDAZIONE EVERY BREATH di Sting e Trudie - Ente del Terzo Settore"

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1 Ai sensi del D.lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita su iniziativa dei signori Gordon Matthew Sumner e Trudie Sumner, la fondazione denominata

"FONDAZIONE EVERY BREATH di Sting e Trudie - Ente del Terzo Settore"

d'ora innanzi, la "Fondazione".

1.2 Ove il contesto lo richieda, per la denominazione può anche essere utilizzata la forma abbreviata "FONDAZIONE EVERY BREATH ETS", oppure traducendola in lingua inglese "EVERY BREATH FOUNDATION – ETS".

1.3. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.4. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) Sede

2.1. La sede istituzionale ed operativa della Fondazione è in Figline e Incisa Valdarno, località Figline (FI), via Sant'Andrea n. 11.

2.2. L'Organo amministrativo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3) Scopo

3.1. La Fondazione, quale espressione di solidarietà, in ossequio alle norme della Costituzione, si ispira al fine di perseguire il bene comune.

3.2. La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e/o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

Articolo 4) Oggetto

4.1 La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere d), e), f), i), k) e u) dell'articolo 5 del C.T.S. e cioè:

- a) promuovere e aderire ad iniziative benefiche in favore dei settori della ristorazione e dell'ospitalità italiani;
- b) promuovere la tutela e la storia del territorio e del mondo del vino e del cibo italiani, proteggere l'industria agro-alimentare ed i prodotti del "Made in Italy" in generale;
- c) sostenere il merito di coloro che si distinguono in settori quali la difesa del territorio, la tutela della qualità dei prodotti e cibi italiani e la lotta agli sprechi;



Gordon Matthew Sumner

Trudie Sumner

Stefano

d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, anche a tutela del patrimonio culturale immateriale delle produzioni agricole italiane tipiche, della tradizione italiana nelle attività turistico ricettive e di ristorazione e della cultura italiana dell'ospitalità anche legata alle produzioni agricole e vitivinicole;

e) organizzare, promuovere, aderire o sostenere, anche in via indiretta, iniziative benefiche volte a sostenere i bambini e le loro famiglie, lungo il percorso della malattia, nei bisogni primari, anche organizzando, promuovendo, aderendo o sostenendo programmi di assistenza globale (ospedaliera, ambulatoriale e domiciliare) al bambino affetto da gravi patologie croniche;

f) organizzare, promuovere, aderire o sostenere, anche in via indiretta, iniziative benefiche in favore della riqualificazione o la costruzione di strutture ospedaliere pediatriche, e/o la fornitura di strumentazione medica e medicinali per la diagnosi e cura di malattie infantili;

g) organizzare, promuovere, aderire o sostenere missioni sanitarie nazionali e internazionali mediante equipe mediche di volontari, anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed Organismi in genere, siano essi italiani o stranieri, aventi obiettivi e scopi coerenti con quelli della Fondazione;

h) organizzare, promuovere, aderire o sostenere iniziative benefiche e/o attività culturali e ricreative multidisciplinari di interesse generale volte alla sensibilizzazione della tutela della salute infantile;

i) sostenere il merito di coloro che si distinguono in settori quali la ricerca di malattie pediatriche, l'organizzazione di iniziative benefiche volte a garantire cure sanitarie e psicologiche mediche a soggetti in età infantile;

l) organizzare, promuovere, aderire o sostenere, anche in via indiretta, iniziative benefiche volte a sostenere i bambini e le loro famiglie nell'educazione scolastica ed extra-scolastica.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve ed il capitale dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e connesse di cui al presente Statuto.

4.2 Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi di cui all'art. 4 del presente Statuto, la Fondazione, che opera su tutto il territorio nazionale, potrà svolgere tutte le attività connesse agli scopi istituzionali e tutte le attività accessorie ed integrative, nei limiti consentiti dalla Legge.

4.3 In particolare la Fondazione potrà:

- promuovere, organizzare, svolgere e/o aderire ad attività benefiche supportando iniziative dirette e/o quelle di altre associazioni e/o istituzioni e/o fondazioni che abbiano lo stesso intento di sostenere ed aiutare gli altri ed i più bisognosi;

- istituire premi e borse di studio per soggetti meritevoli, in particolare nei settori dell'ospitalità, della ristorazione dell'industria agro-alimentare e del "Made in Italy" in generale;

- promuovere e incoraggiare iniziative volte alla valorizzazione del territorio nonché dei settori della ristorazione e dell'ospitalità italiani;

- partecipare ad enti (quali associazioni, fondazioni, società o enti di altra natura), sia pubblici che privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione di detti enti;

- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi e alle attività istituzionali di cui al presente Statuto;

- stipulare convenzioni con enti pubblici e/o con soggetti privati e per l'affidamento a terzi di parte delle attività, i cui oneri saranno in ogni caso sostenuti dalla Fondazione;

- svolgere, in via accessoria e strumentale attività di pubblicazione e commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, degli audiovisivi in genere, nonché di prodotti funzionali alle attività educative, il tutto nei limiti delle leggi vigenti e nel rispetto delle finalità istituzionali e non lucrative di cui al presente Statuto;

- svolgere ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statuari;

- compiere qualsiasi operazione finanziaria ed ogni altra operazione utile ed opportuna per il raggiungimento degli scopi.

La Fondazione, in via secondaria e strumentale, può quindi svolgere anche "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti dall'art. 6, comma 1, CTS.

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6) Durata

6.1. La Fondazione ha durata indeterminata.

TITOLO II - Patrimonio ed entrate

Articolo 7) Patrimonio iniziale

7.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, il cui valore è di euro 50.000,00 (cinquantamila).

Articolo 8) Entrate

8.1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 9) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

9.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7 comma 2, CTS.

9.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:



*Decorazione Onore
Indirizzo: viale...*

Atto di...

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Articolo 10) Irripetibilità di apporti e versamenti

10.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

10.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione eventualmente attribuiti dallo Statuto o dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costui sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 11) Incremento del patrimonio

11.1. Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dall'Organo Amministrativo a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione di valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione dell'Organo Amministrativo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Articolo 12) Salvaguardia del patrimonio

12.1. L'Organo Amministrativo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

12.2. L'Organo Amministrativo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

12.3. Qualora si renda necessario od opportuno, l'Organo Amministrativo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

In mancanza e in ogni altro caso, il potere di nomina spetterà all'Organo Amministrativo uscente o, in mancanza, all'Organo di controllo.

16.6. Possono rivestire la carica di amministratore anche le persone giuridiche o gli enti diversi dalle persone fisiche. In tale caso, la persona giuridica o l'ente nominato amministratore dovrà designare, tramite deliberazione del proprio organo amministrativo, una persona fisica, appartenente alla propria organizzazione, alla quale sarà attribuito l'esercizio delle funzioni di amministratore.

16.7. Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Articolo 17) Compenso per l'incarico

17.1. Ai componenti l'Organo Amministrativo e il Comitato Esecutivo potrà essere corrisposto un compenso annuale proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, oltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

17.2. Il compenso annuale ai componenti l'Organo Amministrativo e il Comitato Esecutivo è determinato dall'Organo Amministrativo nei limiti sanciti dalla Normativa Applicabile.

Articolo 18) Durata della carica

18.1. I componenti l'Organo Amministrativo durano in carica a tempo indeterminato, fino a dimissioni o revoca, o per il tempo determinato all'atto della loro nomina e scadono in coincidenza con la data fissata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di durata della carica.

18.2. In caso di organo collegiale, qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

18.3. In caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione fa luogo alla sua cooptazione.

Il Consigliere cooptato dura in carica fino a che il soggetto o l'organo che aveva nominato il Consigliere cessato dalla carica faccia luogo alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica.

18.4. L'Amministratore Unico e i Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 19) Competenze del Consiglio di Amministrazione

19.1. Quando è costituito un Consiglio di Amministrazione, al medesimo compete, più precisamente:

- a) Nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente e il Vice Presidente e disporre la revoca;
- b) Nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) Nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- d) Nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;
- e) Deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) Gestire la Fondazione in ogni suo aspetto;
- g) Compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;

Articolo 13) Divieto di distribuzione

13.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 14) Patrimoni destinati ad uno specifico affare

14.1 Ove ne ricorrano i presupposti, l'Organo Amministrativo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Titolo III – Sistema di *governance*

Articolo 15) Organi

15.1 Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi gli "Organi"):

- a) L'Organo Amministrativo, sia esso monocratico o collegiale;
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi, il "Vice Presidente"), in caso di organo amministrativo in forma collegiale;
- c) l'Amministratore Delegato o il Comitato Esecutivo (in caso di organo amministrativo in forma collegiale e qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dall'Organo amministrativo).
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Organo Amministrativo);
- f) i Comitati Tecnici (quali il Comitato Scientifico, il Comitato Etico, il Comitato di Beneficenza), qualora istituiti dal Consiglio di Amministrazione quali organi consultivi del Consiglio, che ne disciplinerà la composizione e il funzionamento con apposito regolamento.

Sezione I – Organo Amministrativo

Articolo 16) Organo Amministrativo

16.1. L'Organo Amministrativo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa Applicabile, e amministra la Fondazione.

16.2. La Fondazione può essere amministrata:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione.

Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico oppure il Consiglio di Amministrazione.

16.3. L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente Statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento del suo scopo.

16.4. L'Amministratore Unico e i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati congiuntamente da parte dei Fondatori.

16.5. In caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno dei Fondatori, il potere di nomina spetterà a chi dei due sopravvivrà o resterà capace di agire.



Adriano Chirio

Giulio Fedi

Alfa

- h) Approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 giugno di ogni anno;
- i) Approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- l) Deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- m) Deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- n) Svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

19.2. Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

19.3. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può delegare parte dei suoi poteri a un Comitato Esecutivo o ad un Amministratore Delegato.

Articolo 20) Composizione del Consiglio di Amministrazione

20.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da due a cinque Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente e il Vice Presidente.

Articolo 21) Convocazione del Consiglio di Amministrazione

21.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere o dall'Organo di Controllo.

21.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

21.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

21.4. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 22) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

22.1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Nel caso in cui sia composto da soli due membri occorrerà la presenza di entrambi.

22.2. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

22.3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

21.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

22.5. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri in carica.

22.6. In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede la riunione, salvo che il Consiglio sia composto da soli due membri.

22.7. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante all'adunanza del Consiglio di Amministrazione.



Redazione Chiara
Indirizzo
Alf

22.8. Sono ammessi il voto per delega e il voto per corrispondenza.

22.9. Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede da terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

22.10. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 23) Responsabilità dei Consiglieri

23.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 CTS.

Articolo 24) Comitato Esecutivo e Amministratore Delegato

24.1. Il Comitato Esecutivo, ove nominato, è composto dal Presidente e da altri due Consiglieri.

24.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti, dalle medesime norme applicabili al Consiglio di Amministrazione.

24.3. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure *ad acta*, *ad negotia* e *ad lites*) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

Articolo 25) Presidente e Vice Presidente

25.1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta di:

- a) curare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare il Consiglio di Amministrazione e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

f) attribuire, ove sia necessario od opportuno ed anche a mezzo di apposite procure, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione.

25.2. Ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

25.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

25.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Sezione II – Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 26) Composizione dell'Organo di Controllo

26.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci Effettivi, a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

26.2. In caso di nomina di un Collegio Sindacale sono nominati anche due Sindaci Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, la notizia della cessazione dalla carica di uno dei Sindaci Effettivi.

26.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Sindaco Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

26.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio Sindacale, almeno uno dei Sindaci Effettivi e almeno uno dei Sindaci Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

26.5. Qualora competa all'Organo di controllo l'esercizio della funzione di revisione legale, esso è composto da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale (e due Sindaci Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 27) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

27.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'Ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;



Chiosare
Redazione
Giuridici
Alfa Cl

- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;
- c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
- e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 28) Durata in carica dell'Organo di Controllo

28.1. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

28.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 29) Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

29.1. L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7, e 8 CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale, qualora sussista l'obbligo della sua redazione, sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni dell'ente o su determinati affari.

29.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

29.3. Il Collegio Sindacale è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio Sindacale.

29.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

29.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio Sindacale e al Sindaco Unico almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

29.6. Il Collegio Sindacale è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio Sindacale.

29.7. Il Collegio Sindacale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio Sindacale più anziano d'età.

29.8. Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio Sindacale.

29.9. In caso di parità di voti, prevale il voto cui accede chi presiede la riunione.

29.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio Sindacale.

29.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

29.12. Il Collegio Sindacale può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio Sindacale. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanze in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 30) Compenso dell'Organo di Controllo

30.1. Il compenso annuale dei componenti dell'Organo di Controllo è determinato per la prima volta nell'Atto Costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 31) Esercizio della funzione di revisione legale

31.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 32) Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

32.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28 CTS.

Titolo IV – Bilanci, Libri e Scritture

Articolo 33) Esercizi e Bilancio d'esercizio

33.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.



Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: "Adunanza" (written vertically)
- Middle: "Fondazione di Fabio Nitti" (written vertically)
- Bottom: "Adunanza" (written vertically)

33.2. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 34) Scritture contabili

34.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 35) Libri della Fondazione

35.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il Libro delle decisioni dell'Amministratore Unico, in caso di Organo Amministrativo monocratico;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di Organo Amministrativo collegiale;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, se nominato;
- d) il Libro delle decisioni o delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

35.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari, il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

35.3. Il libro delle decisioni dell'Amministratore Unico ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del rispettivo Organo Amministrativo e può essere esaminato da ciascun Consigliere, nel caso di organo collegiale, e, in ogni caso, da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

35.4. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie.

35.5. Il libro delle decisioni del Sindaco Unico ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale è tenuto a cura del rispettivo Organo di Controllo. I Consiglieri di Amministrazione non hanno il diritto di esaminare detto libro.

Titolo V – Estinzione e scioglimento

Articolo 36) Devoluzione del Patrimonio

36.1. In ogni caso di estinzione e di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dall'Organo Amministrativo.

Titolo VI – Arbitrato

Articolo 37) Clausola compromissoria

37.1. Qualunque controversia insorga tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, gli Organi della Fondazione e la Fondazione, in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

37.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Firenze.

37.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove la Fondazione ha sede.

37.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]